

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1875

inquisitorio ha fatto il suo tempo. E gli dice: si dà il diritto all'imputato di nominare un difensore, il quale può assistere all'istruttoria del processo in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria. Ma se per avventura l'istruzione si facesse come si fa in Inghilterra, la cosa sarebbe diversa.

Giacchè si è parlato tanto dell'Inghilterra, abbia la degnazione la Camera di sentire in poche parole come ivi si fanno le istruzioni.

Il giudice istruttore, che è il giudice di pace, sulla querela spedisce una semplice citazione, o mandato di comparizione; richiede cauzione, procede all'esame. I punti essenziali di questo esame sono: la citazione ai testimoni, la loro udizione in presenza dell'imputato, lo interrogatorio di costui dopo di essergli data lettura delle dichiarazioni dei testimoni, ammissione d'un procuratore, chiusura della istruzione, *commitment*.

Se dunque nell'istruzione penale l'imputato si mettesse a fronte del testimone e dopo che gli si è dato l'interrogatorio gli si facesse sentire ciò che contro di lui hanno detto i testimoni, domando io, i tre quarti dei processi finirebbero sì o no?

Ma noi intanto vediamo ingrossare le statistiche, e per ogni piccolo avvenimento si forma un processo; e non basta la vigilanza dei pretori, ma vengono gli ordini dal procuratore del Re o dal suo sostituto, il quale ha il piacere di prendere la penna, di respingere il processo, e il povero pretore incomincia un'altra pratica, il volume si ingrossa, la statistica cresce ed il Tesoro paga.

Signori, io auguro al mio paese che il ministro guardasigilli presenti un progetto di legge, col quale il legislatore dell'Italia sorga all'altezza dei tempi. E se la prima voce, che abolì la tortura e che alzò potente il grido contro la pena della morte surse in Italia con Cesare Beccaria, sento nella mia coscienza che questa sarebbe una delle glorie italiane, quando cioè le sbarre del processo inquisitoriale fossero atterrate, e l'istruzione del processo avesse luogo innanzi all'imputato ed alla presenza dei testimoni. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mazzarella.

MAZZARELLA. Vorrei dire poche parole, ma stante l'ora tarda...

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Ma permettano: non sono ancora le sei.

Voci. Parli! parli!

MAZZARELLA. Leggendo il progetto che dall'onorevole guardasigilli è stato presentato, certo io non posso che essere lieto dei progressi che esso ci offre. Oramai è necessario che si vada innanzi. La

scienza ci indica quello che dobbiamo fare, e la scienza è così potente che domina anche coloro i quali non vorrebbero esserne dominati.

Quale è la parte che l'onorevole guardasigilli e la Commissione hanno dovuto concedere alla scienza? È questa: hanno dovuto ammettere che la libertà dell'imputato in materia penale è la regola, ed il carcere preventivo l'eccezione. Mentre questo principio riconosciuto dalla scienza deve essere ammesso anche dalla pratica, questo principio così importante, che è base della scienza, deve pure essere base della nostra legislazione. Sono lieto, io diceva, che questo principio sia oramai riconosciuto, ma che cosa si vede nella presentazione del disegno di legge? Una certa paura di mostrare in modo chiaro ed evidente qual è il principio scientifico che deve essere applicato; anzi la Commissione stessa dice che bisogna essere molto cauti nell'applicarlo.

Bisogna avere tanta paura dei bricconi che vi sono nella società, che bisogna anche arrestare di quelli che non dovranno essere condannati? Questa paura fa sì che il principio proclamato dalla scienza deve essere messo un poco all'oscuro. Ma poichè siamo d'accordo, non sarebbe utile che apparisse in modo evidente negli articoli che dobbiamo discutere? Non vorrei che un giudice, per conoscere questo principio, avesse a ricorrere a studi profondi ed avesse a leggere la relazione della Commissione. Vorrei che il giudice, senza aver bisogno di leggere tante cose, vedesse chiaro nella legge che questa è la massima la quale noi vogliamo seguire, cioè che la libertà dell'imputato è regola in materia penale, l'eccezione il carcere preventivo.

Ciò è ammesso dalla Commissione, ciò è ammesso dall'onorevole guardasigilli.

Poichè nella legge che vi sarà presentata, vi sarà certo un arbitrio, non possiamo farne a meno: abbiamo bisogno del magistrato: è necessario che esso sia in grado tale da potere applicare il carcere preventivo.

Voi dite: non se ne può fare a meno.

Ma io temo però di lasciare il giudice, che non so quale sarà, talmente libero che non abbia dinanzi a sé il modo di sapere qual è la regola che deve seguire; temo assai di un giudice il quale avesse a creare lui le regole che lo devono guidare. Vorrei che quel giudice, qualunque esso sia, abbia innanzi a sé nella legge il principio che egli deve seguire.

Giacchè dunque siamo d'accordo tutti, e non abbiamo nessuna paura, andiamo avanti e diciamo nella legge stessa nel primo articolo, in uno degli articoli della legge diciamo che la regola generale che egli deve seguire è la libertà dell'imputato; sei